



TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice dott. Matteo Buffoni, pronunciando a scioglimento della riserva assunta in data 31/3/2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 3771/2019 R.G., promosso da [REDACTED]
C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] (TO) il [REDACTED] ed ivi
residente in [REDACTED] elettivamente domiciliato in
[REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]
che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso

-ricorrente-

contro UNICREDIT S.P.A. (C.F. e P.IVA 00348170101) in persona del
procuratore speciale Avv. [REDACTED] con sede legale in Milano, Piazza
Gae Aulenti n. 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED],
[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in Biella [REDACTED]
presso lo studio dell'[REDACTED] il tutto come da procura in
calce alla comparsa di costituzione e risposta

-resistente-

1. Con ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* depositato il 18/10/2019, il sig. ██████

██████ esponeva le seguenti circostanze:

- in data 13/5/2015 il ricorrente stipulava con Unicredit il contratto di prestito personale n. ██████ (per l'importo complessivo di euro 27.098,09 da restituirsi in 120 rate da euro 355,90 ciascuna);
- la perizia redatta su incarico del sig. ██████ dimostrava che il TAEG indicato nel contratto e pubblicizzato (9,18%) era erroneo, corrispondendo in realtà al 12,439%;
- trovando dunque applicazione l'art. 125-*bis* del T.U.B., il ricorrente – in sede stragiudiziale – rivendicava il proprio diritto ad ottenere il ricalcolo degli interessi al tasso BOT;
- i tentativi di composizione bonaria della vertenza sortivano esito negativo, al pari del procedimento obbligatorio di mediazione.

Tanto premesso, il sig. ██████ domandava al Giudice di dichiarare la *“nullità delle clausole del contratto relative ad interessi, spese e costi a carico del consumatore”*, con rideterminazione del piano di ammortamento e condanna di Unicredit (previa eventuale CTU) al pagamento della differenza tra gli interessi corrisposti e quelli effettivamente dovuti in base al tasso BOT, per un totale di euro 8.979,77.

Unicredit s.p.a. si costituiva in giudizio il 21/2/2020 mediante il deposito di una comparsa, con la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per *“carezza probatoria”* e la nullità dello stesso atto introduttivo in quanto *“costruito integralmente su un rinvio pedissequo e acritico alla perizia allegata”*; nel merito, la Banca deduceva che la perizia allegata al ricorso si fondava su presupposti erronei (es. computo nel TAEG di costi assicurativi

facoltativi) e che il sig. [REDACTED] si era reso totalmente inadempiente a partire dalla 52^a rata. L'istanza di CTU doveva essere disattesa in quanto esplorativa.

Tanto premesso, la convenuta concludeva invocando l'inammissibilità della domanda e comunque il suo rigetto nel merito.

La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU diretta a verificare la correttezza del calcolo del TAEG.

Depositata la relazione peritale, l'udienza di discussione del 31/3/2021 si svolgeva secondo le modalità della "trattazione scritta" ex art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020. I difensori depositavano le loro note scritte e il Giudice, con il verbale della "udienza figurata", tratteneva la causa a riserva.

2. In prima battuta si impongono alcune notazioni procedurali.

2.1. L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per "*carezza probatoria*" deve essere rigettata, trattandosi di questione inerente al merito.

2.2. La stessa sorte incontra l'eccezione di nullità del ricorso: l'atto introduttivo del presente giudizio, infatti, non si limita a recepire acriticamente l'elaborato peritale prodotto *sub* 1, ma ne espone sinteticamente il contenuto (cfr. pag. 4, in fine, laddove si riportano le conclusioni in punto TAEG e si evidenzia la formula utilizzata per il relativo calcolo). In ogni caso non si è verificata la lesione del diritto di difesa lamentata da Unicredit, posto che la perizia stragiudiziale è stata prodotta a corredo del ricorso e la stessa resistente ha avuto la possibilità di esaminarla.

Infine va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la nullità *ex art.* 164, comma 4, c.p.c. non ricorre qualora il *petitum* e la *causa petendi* siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass., sentenza n. 17180/2007; cfr. anche Cass., sentenza n. 11751/2013, Cass., Sez. Un., sentenza n. 8077/2012 e Cass., sentenza n. 4828/2006).

D'altronde “... *la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese*” (Cass., sentenza n. 11751/2013).

Nella specie è da escludersi la ricorrenza di un'ipotesi di “assoluta incertezza delle ragioni della domanda”, perché, in ultima analisi, è chiaro che il sig. ██████████ ha inteso rivendicare il proprio diritto alla rideterminazione del tasso degli interessi corrispettivi sul presupposto dell'asserita erroneità del TAEG indicato dalla Banca.

2.3. Non essendovi ostacoli che impediscano l'esame del merito, si osserva che, avendo il CTU dott. ██████████ risposto esaurientemente al quesito formulato con ordinanza del 24/7/2020, la causa è matura per la decisione; ne consegue che la convocazione a chiarimenti dello stesso CTU (invocata da Unicredit nelle note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 31/3/2021) si risolverebbe in un utile aggravio procedurale.

Per la stessa ragione è superflua la fissazione (anch'essa invocata da Unicredit) di un'ulteriore udienza per la discussione orale e la lettura della

sentenza *ex art. 281-sexies c.p.c.*, atteso che le parti hanno già avuto modo di esporre ampiamente le rispettive posizioni in merito alle conclusioni a cui è addivenuto il CTU: ciò sia attraverso il contraddittorio cartolare di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c. che mediante le note scritte di cui all'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020.

3. Venendo dunque al merito, le domande del sig. ██████ sono fondate.

3.1. Il contratto di finanziamento per cui è causa, stipulato il 13/5/2015, è stato prodotto *sub* 1 fasc. ricorrente (in allegato alla perizia stragiudiziale) e *sub* 3 fasc. resistente.

Il CTU dott. ██████ ne ha così sintetizzato il contenuto (cfr. pag. 8 della relazione peritale): *“Il contratto di Finanziamento, stipulato in data 13/05/2015, prevede un importo finanziato di euro 27.098,09. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" e prevede rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi. Non si prevedono periodi di preammortamento. Il contratto prevede un periodo di ammortamento di 72 mesi, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute. Si stabilisce che il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è fisso ed è pari al 8,75%”.*

3.2. Nel promuovere il presente giudizio, il sig. ██████ a posto la questione della correttezza del calcolo del TAEG.

Come si evince chiaramente dal contenuto della citata perizia stragiudiziale nonché dal tenore della comparsa di costituzione e risposta di Unicredit, il problema nodale è rappresentato dalla necessità o meno di ricomprendere nel calcolo del TAEG anche *“i costi delle polizze assicurative CPI (credit protection per il caso di morte o invalidità del ricorrente)”* (cfr. pag. 4 della perizia stragiudiziale, ove si legge anche: *“Nel caso in esame, la ricorrente ha sottoscritto n. 2 polizze collettive (n. 3464 e n. 10025196/10025197) stipulate dall’intermediario resistente con la compagnia di assicurazioni “CreditRas Vita Spa – CreditRas Assicurazioni Spa” a copertura decesso, invalidità permanente, inabilità e perdita di impiego”*).

Il problema di diritto deve essere risolto in senso favorevole per il ricorrente, che può giovare del seguente principio di diritto: *“Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”* (Cass., sentenza n. 8806/2017; cfr. anche Cass., ordinanza n. 9298/2018, nonché, nella giurisprudenza di merito: Trib. Milano 18/2/2020; Trib. Rieti 13/1/2020; Trib. Siena 5/12/2019; Trib. Roma 15/6/2017, tutte su *DeJure*). Questo principio viene certamente in rilievo ai fini della presente decisione, sebbene enunciato con riferimento al TEG.

È noto, infatti, che il TEG rilevante ai fini della verifica di usurarietà (in rapporto al tasso soglia) non coincide perfettamente con il TAEG, perché nell'ambito di quest'ultimo vanno computate anche imposte e tasse, che viceversa non sono da conteggiare ai fini dell'art. 644 c.p.; ma i due indicatori non si differenziano dal punto di vista degli altri costi collegati alla concessione del credito: se dunque – al ricorrere delle condizioni richieste dalla giurisprudenza sopra citata – i costi assicurativi facoltativi vanno compresi nel calcolo del TEG, allo stesso modo i medesimi vanno conteggiati nel TAEG.

Si tratta allora di verificare se, nel caso di specie, i costi assicurativi sostenuti dal sig. ██████ possano essere considerati “collegati alla concessione del credito”.

La risposta non può che essere affermativa, vista la (documentalmente comprovata) contestualità tra le spese *de quibus* e l'erogazione del finanziamento. Siffatta contestualità ha generato la presunzione valorizzata dalla giurisprudenza sopra citata: spettava dunque a Unicredit fornire elementi in grado di vincerla, ma la convenuta non ha allegato né offerto di provare alcunché a tale proposito.

3.3. Chiarito che i costi assicurativi sostenuti dal sig. ██████ devono essere conteggiati nel TAEG, si tratta di verificare se effettivamente – come sostiene il ricorrente – ciò abbia determinato uno scostamento tra il TAEG indicato e pubblicizzato dalla Banca e quello effettivo.

Ancora una volta, la risposta è affermativa.

In tal senso depongono le risultanze dell'indagine peritale. Infatti alle pagg. 8 e 9 della relazione del dott. ██████ si legge: “*Il contratto prevede un piano*

di ammortamento della durata di 72 mesi e il pagamento di 12 rate posticipate per anno. Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al 8,750%. Sono state considerate le spese iniziali (polizza assicurativa) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di euro 2.155,08, mentre le seconde incidono su ogni rata per euro 0,64. Impiegando la formula di seguito riportata si perviene ad un TAEG pari al 12,494% ... Considerando la polizza assicurativa, come specificato dal G.I. nel quesito, si perviene ad un TAEG del 12,494% (sempre inferiore al tasso soglia usura indicato dalla Banca d'Italia), diverso rispetto a quanto indicato nel contratto (9,21%)”.

Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU possono essere recepite nella presente decisione, in quanto congruamente e logicamente motivate.

Si consideri poi che le stesse conclusioni sono sostanzialmente non contestate, perché il CTP della Banca, nelle proprie osservazioni, si è limitato a negare che i costi assicurativi debbano essere inclusi nel conteggio: ma si è in presenza non di una questione tecnico-contabile, bensì di una problematica di diritto che va risolta nel senso sopra visto.

3.4. Si tratta ora di comprendere quale sia la conseguenza della accertata discordanza tra il TAEG indicato (e pubblicizzato) e quello calcolato dal CTU.

Viene in rilievo l'art. 125-bis, d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il quale, al suo sesto comma, così stabilisce: *“Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo*

121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.

Sussistono i presupposti di applicazione della disposizione sopra riportata, non essendo in contestazione né la qualità di consumatore del sig. [REDACTED] e neppure il fatto che il TAEG indicato nel contratto per cui è causa sia stato “pubblicizzato” (come del resto risulta dalle “*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori – Prestito personale – Creditexpress compact*” prodotte *sub* 1 fasc. ricorrente e *sub* 3 fasc. convenuta).

In accoglimento della prima domanda del sig. [REDACTED] va dunque dichiarata la nullità delle clausole del contratto relative ai costi assicurativi a carico del consumatore, in quanto erroneamente non inclusi nel TAEG pubblicizzato.

3.5. Come precisa la stessa disposizione sopra riportata, la nullità della clausola non si estende all’intero contratto; tuttavia, ai sensi del settimo comma del medesimo articolo, “*Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese*”.

Di conseguenza, il CTU è stato incaricato di rispondere (anche) ai seguenti quesiti:

1. *“il CTU proceda al ricalcolo dello stesso (TAEG, n.d.r.) in conformità del disposto dell’art. 125-bis, comma 7, d.lgs. 385/1993 ...”;*
2. *“muovendo dal presupposto che il sig. ████████ i è reso inadempiente a partire dalla 52.ma rata (compresa) e che non è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, il CTU ridetermini il piano di ammortamento e dica se il ricorrente abbia finora corrisposto interessi in eccesso rispetto al dovuto, quantificando la relativa somma”.*

Il CTU, dopo aver ricalcolato il TAEG nella misura sopra vista, ha innanzitutto rideterminato il piano di ammortamento in base ai seguenti criteri (cfr. pag. 23 della relazione peritale): *“si è ritenuto di rideterminare integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto. Le quote di rimborso in linea capitale del piano di ammortamento così ricostruito sono state assunte pari ai valori previsti dal piano originario”.*

Anche in questo caso le risultanze dell’indagine peritale meritano di essere integralmente recepite in questa sede, non solo in quanto congruamente e logicamente motivate, ma anche perché esse non risultano in alcun modo contestate dalle parti.

Il nuovo piano di ammortamento è quello riportato alle pagg. 24, 25 e 26 della relazione peritale, e deve considerarsi parte integrante della presente ordinanza.

Il dott. [REDACTED] ha poi quantificato le somme corrisposte in eccesso dal sig. [REDACTED] secondo l'originario piano di ammortamento (cfr. pag. 23 della relazione peritale: *“Sulla base del piano di ammortamento così rideterminato e delle ulteriori considerazioni riportate in precedenza, si è provveduto infine a valutare la differenza tra gli importi effettivamente corrisposti e gli importi previsti dal piano di ammortamento ricalcolato”*).

Come si evince dalla tabella riportata a pag. 27 della relazione peritale, il sig. [REDACTED] ha corrisposto in eccesso euro 7.113,87 a titolo di interessi corrispettivi.

Tuttavia, come si evince dal tenore dell'ultimo periodo dell'art. 125-bis, comma 7, lett. a), T.U.B., in sede di quantificazione dell'indebito non ci si può limitare al profilo degli interessi. Infatti, per espressa previsione legislativa, il consumatore non può considerarsi tenuto alla corresponsione di alcuna somma ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione del TAEG determinato in conformità del tasso BOT. Con riferimento al caso di specie, ciò comporta che il sig. [REDACTED] abbia il diritto di ripetere anche gli ulteriori importi risultanti dalla tabella di cui sopra, e precisamente:

- euro 33,28 a titolo di commissioni e spese pagate fino alla 52^a rata;
- euro 2.155,08 a titolo di “assicurazioni e spese iniziali”.

Si perviene così alla complessiva somma di euro 9.302,23, che è superiore rispetto a quella (euro 8.979,77) quantificata nella perizia stragiudiziale prodotta a corredo del ricorso e posta dal sig. [REDACTED] a fondamento della propria domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo.

Tale domanda può quindi essere accolta entro i limiti della somma richiesta, con esclusione del *quid pluris* accertato dal CTU.

È bene precisare che, se venisse riconosciuto anche il suddetto *quid pluris*, la presente ordinanza sarebbe indubbiamente viziata dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. Infatti, qualora la prestazione indebitamente ricevuta dall'*accipens* abbia avuto per oggetto denaro o suoi rappresentativi, il debito di restituzione è di valuta (Cass., sentenza n. 195/1995). Essendosi in presenza di un debito di valuta, va esclusa la configurabilità di quella variazione puramente quantitativa del *petitum* che, secondo la Suprema Corte, non è suscettibile di alterare i termini sostanziali della controversia e di introdurre un nuovo tema di indagine, con conseguente esclusione di qualsivoglia ipotetica violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte (cfr. Cass., sentenza n. 9522/2007, che per l'appunto enuncia un principio non applicabile al caso di specie).

3.6. Configurandosi un debito di valuta, vi è un'ulteriore conseguenza: mancando una specifica domanda in tal senso, non possono essere riconosciuti gli interessi (si veda, tra le tante, Cass., sentenza n. 18292/2016: *“In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte”*).

3.7. In verità Unicredit ha allegato (e il sig. ██████████ on ha contestato) che lo stesso ricorrente si è reso inadempiente a partire dalla 52^a rata.

In effetti il CTU ha accertato che la 52^a rata è stata pagata solo parzialmente, mentre le rate successive sono rimaste totalmente impagate.

Per questo motivo, il dott. ██████ ha precisato che la Banca è in credito di euro 76,08 (cfr. tabella riportata a pag. 27 della relazione peritale).

Tuttavia, nel costituirsi in giudizio, Unicredit non ha proposto domanda riconvenzionale e nemmeno ha sollevato un'eccezione di compensazione. Ne discende che il credito accertato dal CTU non può essere in alcun modo valorizzato ai fini della presente decisione, nemmeno per paralizzare la condanna della Banca al pagamento delle somme indebitamente percepite.

4. In ossequio al criterio oggettivo della soccombenza (e non ravvisandosi “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. così come manipolato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale), le spese legali relative al presente giudizio devono gravare integralmente su Unicredit.

Per la liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente occorre avere riguardo ai parametri sanciti dal D.M. 55/2014 per i giudizi sommari di cognizione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.

Alla luce delle caratteristiche delle questioni trattate (pacifiche quelle di fatto, non complesse quelle di diritto) e della sommarietà del rito, si stima congruo riconoscere importi inferiori ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Non essendo stata svolta attività istruttoria, nessun compenso viene invece liquidato per la corrispondente

fase, in ossequio al disposto dell'art. 4, comma 5, lett. c), ultimo periodo, D.M. 55/2014.

Il tutto secondo il seguente schema:

fase di studio	euro 600,00
fase introduttiva	euro 400,00
fase decisionale	euro 1.000,00

Si perviene così alla liquidazione del complessivo importo di euro 2.000,00, al quale vanno aggiunti (oltre alle spese non imponibili) il 15% per rimborso spese *ex art. 2*, comma 2, D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Deve essere disposta la distrazione *ex art. 93 c.p.c.* in favore del difensore del sig. ██████ avendone egli fatto richiesta nell'atto introduttivo del giudizio (senza che la mancata reiterazione dell'istanza in sede di note scritte possa essere interpretata come rinuncia: arg. *ex Cass.*, ordinanza n. 14098/2020).

Vista la soccombenza di Unicredit, e comunque in applicazione del principio di causalità o causazione della lite, anche le spese di CTU – liquidate con separato decreto – devono essere poste integralmente a carico di parte resistente.

Al contrario, le spese di CTP non possono essere riversate su Unicredit, perché il sig. ██████ – pur avendo chiesto il relativo rimborso in sede di note scritte – non le ha documentate (cfr. *Cass.*, sentenza n. 12759/1993; *Cass.*, sentenza n. 6056/1990).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 702-*ter*, comma 5, c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

Accoglie le domande proposte dal sig. ██████████ conseguentemente, con riferimento al contratto di prestito personale n. ██████████ (stipulato dal ricorrente con Unicredit s.p.a. in data 13/5/2015):

- dichiara la nullità delle clausole del contratto relative ai costi assicurativi a carico del consumatore, in quanto erroneamente non inclusi nel TAEG pubblicizzato;
- ridetermina il piano di ammortamento in conformità del prospetto riportato alle pagg. 24, 25 e 26 della relazione peritale, che deve considerarsi parte integrante della presente ordinanza;
- dichiara Unicredit s.p.a. tenuta, e per l'effetto la condanna, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 8.979,77 a titolo di ripetizione dell'indebitto oggettivo;

Condanna Unicredit s.p.a. alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal ██████████ che si liquidano in euro 145,50 per spese non imponibili e in euro 2.000,00 per compenso professionale *ex* D.M. 55/2014, oltre al 15% per rimborso spese *ex* art. 2, comma 2, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione *ex* art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ██████████
██████████

Pone le spese di CTU, nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di Unicredit s.p.a.

Incarica la Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti.

Ivrea, 20/7/2021

Il Giudice

(dott. Matteo Buffoni)